

# Legge 584/1967

## DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI RELATIVE AL SANGUE UMANO ED AI SUOI COMPONENTI

(Aggiornata alla Legge 107/1990)

### Articolo 1

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della **Legge 155/1981**.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1°, al datore di lavoro vengono certificati, a cura del servizio di immuno-ematologia e trasfusione o del centro trasfusionale o dell'unità di raccolta, l'accesso e le pratiche delle donazioni cui è stato sottoposto il dipendente donatore di sangue.

### Articolo 2

1. Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente.  
La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedono limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.

### Articolo 3

1. All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

### Articolo 5

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento della avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.